

COMUNE DI VIGGIANO

POTENZA



ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

AI SENSI DELLE LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO N.447 DEL 26/10/95

4

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

RAPP. 1:

AZ 31 *PROGETTAZIONE*

STUDIO ASSOCIATO Arch. M. Graziadei, Geom. C. Perrotta - Via Palmanova 1/A - 85100 Potenza - Tel 0971 37052

Hanno Collaborato:

*Ing. Massimo D'Aquino
Ing. Giovanni Ferrara
Arch. Antonio Graziadei*

POTENZA,

GIUGNO 2018

REV.1 - MAGGIO 2019



Sommario

DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
PARTE I – Composizione del piano comunale di zonizzazione acustica.....	5
Art. 1 - Elaborati.....	5
Art. 2 – Procedure di approvazione del Piano di Zonizzazione acustica e sue varianti	5
Art. 3 – Definizioni.....	5
PARTE II – Classificazione acustica del territorio.....	8
Art. 4 – Zone omogenee	8
Art. 5 - Limiti di zona	9
Art. 6 - Prescrizioni per le sorgenti sonore.....	11
Art. 7 - Zone e/o attività particolari – fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture per la mobilità	12
Art. 8 - Zone e/o attività particolari – Aree destinate a manifestazioni	15
Art. 9 - Zone e/o attività particolari - attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo.....	17
Art. 10 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica.....	17
Art. 11 - Aree militari	18
Art. 12 - Aree scolastiche, scuole dell'infanzia, nidi d'infanzia e altri servizi educativi	18
Art. 13 - Aree ospedaliere, case di cura e di riposo	19
Art. 14 - Strutture ricettive e studentati	20
Art. 15 - Aree ferroviarie.....	20
Art. 16 - Sorgenti sonore soggette all'applicazione del limite differenziale	20
Art. 17 - Modifiche del territorio.....	20
Art. 18 - Formazione dei piani urbanistici attuativi e progettazione delle infrastrutture di trasporto	21
Art. 19 - Progettazione infrastrutture di trasporto	22
PARTE III – Disposizioni in materia di impatto e clima acustico	23
Art. 20 - Interventi soggetti alla presentazione della “Documentazione di Impatto Acustico” (D.I.A.)	23
Art. 21 - Contenuti della Documentazione di Impatto Acustico	23
Art. 22 - Clima acustico.....	24
Art. 23 –Interventi soggetti alla presentazione della “Valutazione Previsionale del Clima Acustico” (V.P.C.A.)	25
Art. 24 - Contenuti della Valutazione Previsionale del Clima Acustico.....	25
Art. 25 - Realizzazione delle opere di protezione passiva	26
PARTE IV – Disciplina delle attività rumorose.....	27



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 26 - Generalità delle attività temporanee.....	27
Art. 27 – Manifestazioni a carattere temporaneo	27
Art. 28 - Procedure per l'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di rumore per manifestazioni a carattere temporaneo.....	28
Art. 29 – Attività cantieristiche temporanee in deroga alla classificazione acustica.....	29
Art. 30 - Procedure per l'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di rumore per attività di cantiere	30
Art. 31 – Metodi di misurazione del rumore per le attività di cantiere.....	31
Art. 32 - Attività agricole.....	31
Art. 33 - Allarmi antifurto	31
Art. 34 - Macchine da giardino	31
Art. 35 - Impianti di condizionamento.....	32
Art 36 – Sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo non a carattere temporaneo	32
PARTE V - Requisiti acustici passivi degli edifici	33
Art. 37 – Definizione dei requisiti acustici passivi degli edifici	33
PARTE VI – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI	35
Art. 38 – Provvedimenti e sanzioni	35
ALLEGATI	36
CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	37
CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DEL CLIMA ACUSTICO.....	39
ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MISURE FONOMETRICHE.....	40
ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALL'UTILIZZO DEL MODELLO DI SIMULAZIONE	41

DISPOSIZIONI GENERALI

La Classificazione acustica del territorio comunale, conosciuta anche come Zonizzazione acustica, rappresenta uno degli strumenti di governo del territorio individuati dalla legislazione per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.

La finalità della Classificazione acustica è quella di perseguire un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e di tutti gli spazi in genere, determinando un coordinamento tra gli strumenti urbanistici di cui le amministrazioni si sono dotate sia relativamente all'uso reale del territorio, sia rispetto alle previsioni di piano. Essa è pertanto uno strumento di sintesi tra lo stato esistente e le previsioni urbanistiche future, che intende coordinare gli interventi sul territorio per consentire il raggiungimento di una sempre maggiore tutela dall'inquinamento acustico.

Attraverso la suddivisione del territorio comunale nelle prime cinque classi acustiche definite dal DPCM 14.11.1997, all'interno delle quali sono stabiliti i limiti di rumorosità in funzione delle rispettive destinazioni d'uso presenti sul territorio, la Classificazione acustica consente:

1. di stabilire, per le aree attualmente edificate, i limiti che devono essere rispettati al fine di garantire un adeguato livello di benessere acustico permettendo, con l'ausilio della mappatura acustica (ai sensi del D.lgs. n. 194/2005), l'individuazione delle aree caratterizzate da una situazione di criticità acustica sulle quali intervenire mediante i Piani d'azione;
2. di garantire una corretta pianificazione delle aree di nuova edificazione evitando così, per le future aree di espansione, l'insorgenza di criticità acustiche.

Quanto sopra evidenzia l'importanza che assume la Classificazione acustica nella pianificazione e nella gestione del territorio, e come le tematiche legate al clima acustico debbano essere tenute in debita considerazione nell'elaborazione dei piani e degli strumenti di governo del territorio di competenza dell'Amministrazione comunale, al fine di garantire il raggiungimento di adeguati livelli di sostenibilità ambientale sul territorio.

Le presenti norme costituiscono lo strumento tecnico normativo, parte integrante della Classificazione acustica, dove sono definiti le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a conseguire gli obiettivi assunti. I valori limite indicati dalla Classificazione acustica costituiscono il riferimento del clima acustico per i progetti di trasformazione del territorio, per i progetti di risanamento del clima acustico che saranno redatti a cura del Comune nell'ambito del proprio piano di risanamento, dai gestori di infrastrutture di trasporto e, in generale, dai soggetti responsabili di inquinamento acustico.

Le presenti norme definiscono le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a consentire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica e si articolano nei seguenti PARTI:

- **PARTE I – Composizione del piano comunale di zonizzazione acustica**



- **PARTE II – Classificazione acustica del territorio**
- **PARTE III – Disposizioni in materia di impatto e clima acustico**
- **PARTE IV – Disciplina delle attività rumorose**
- **PARTE V – Requisiti acustici passivi degli edifici**
- **PARTE VI – Provvedimenti amministrativi e sanzioni**
- **ALLEGATI**

PARTE I – Composizione del piano comunale di zonizzazione acustica

Art. 1 - Elaborati

Sono parte integrante della Classificazione acustica gli elaborati di seguito riportati.

Classificazione acustica: cartografia, in scala 1:10.000, riportante la classificazione acustica dell'intero territorio comunale, in scala inferiori (1:5000; 1:2500) i quadri di unione per una visualizzazione più accurata del nucleo urbano e delle altre parti del territorio comunale.

Relazione tecnica, in cui sono specificate in modo dettagliato le modalità seguite per la redazione della Classificazione acustica.

Norme tecniche di attuazione, finalizzate a regolamentare le zone particolari (aree di cava, aree militari, ecc.), gestire le trasformazioni territoriali, nonché a regolare le modalità per l'aggiornamento della Classificazione acustica.

Art. 2 – Procedure di approvazione del Piano di Zonizzazione acustica e sue varianti

La Legge 26 ottobre 1995 n. 447, "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", individua le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e le funzioni e i compiti dei Comuni; in tema di classificazione acustica, tuttavia, non viene stabilito quale debba essere la procedura amministrativa e sono invece le Regioni che hanno provveduto, all'interno delle proprie leggi, a definire quale iter amministrativo debba seguire il piano di zonizzazione prima della sua approvazione e quali siano i soggetti coinvolti.

Le procedure amministrative di approvazione del piano di classificazione acustica prevedono, in genere, sostanzialmente le seguenti tre fasi comuni a quasi tutte le Regioni:

1. adozione del piano con provvedimento amministrativo del Comune e contestuale deposito per pubblica visione;
2. trasmissione del piano ad organi competenti (Regione, Provincia, Comuni confinanti, ARPA, etc.) per ricevere eventuali osservazioni e pareri;
3. approvazione del piano da parte del Comune (o, in alcuni casi, da parte della Provincia).

Nella fase di deposito per pubblica visione, in genere, è possibile a chiunque presentare osservazioni entro termini stabiliti.

La fase tre ovvero l'avvenuta approvazione del provvedimento definitivo di classificazione acustica viene resa pubblica mediante avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale o con altra pubblicizzazione così come previsto per la fase uno. Infine il piano di classificazione acustica viene reso accessibile a chiunque, anche in via telematica mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione comunale.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, valgono le seguenti definizioni:

1. Inquinamento acustico

L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

2. Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità e utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

3. Sorgenti sonore fisse

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

4. Sorgenti sonore mobili

Tutte le sorgenti sonore non comprese nelle sorgenti sonore fisse.

5. Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

6. Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; I valori limite d'immissione sono distinti in:

- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo.

7. Valori di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

8. Valori di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro 447/95.

I valori di cui ai punti 5, 6, 7, 8 sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

9. Tecnico competente



La figura professionale idonea a effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.

Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico o del diploma universitario a indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'Assessorato Regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.

Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgono la propria attività nel campo dell'acustica ambientale.

I soggetti che eseguono i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.

10. Zona omogenea


Superficie continua del territorio alla quale è attribuita una delle 6 classi acustiche e nella quale si applicano i valori di rumore specifici della classe attribuita.

**PARTE II – Classificazione acustica del territorio****Titolo 1 - ZONIZZAZIONE****Art. 4 – Zone omogenee**

La classificazione del territorio comunale è redatta ai sensi della Legge n° 447 del 26/10/1995, “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*” ed è basata sulla suddivisione dello stesso in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dal D.P.C.M. 14/11/1997 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”, ed in particolare:

CLASSE I Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con presenza anche di insediamenti abitativi e attività di servizi.
CLASSE VI Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La classificazione acustica è riportata su cartografia in scala 1:15.000, 1:5.000, 1:2.500 secondo la seguente legenda:

CLASSE	COLORE PIENO <i>Zonizzazione informatizzata</i>		RETINO (sfondo bianco) <i>Zonizzazione non informatizzata</i>
I	Verde		Punti



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

II	Giallo		Linee verticali
III	Arancione		Linee orizzontali
IV	Rosso		Tratteggio a croce
V	Violetto		Linee inclinate
VI	Blu		Nessuno

In caso di dubbi interpretativi o eventuali errori presenti nella cartografia si deve comunque far riferimento al contenuto delle presenti norme e alla normativa generale che disciplina la materia.

Art. 5 - Limiti di zona

In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, il DPCM 14/11/97 stabilisce i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00- 22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).

Le definizioni di tali valori sono contenute nell'art. 2 della Legge 447/95:

- *Valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (Tab. A). I valori limite di immissione sono suddivisi in due tipi valori limite assoluti di immissione e valori limite differenziali di immissione.

Valori limite di immissione: valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale.

_Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I- aree particolarmente protette	50	40
II- aree prevalentemente residenziali	55	45
III- aree di tipo misto	60	50
IV- aree di intensa attività umana	65	55
V- aree prevalentemente industriali	70	60
VI- aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella A: valori limite di immissione - Leq in dB(A)

Il valore limite differenziali di immissione: la differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all'interno degli ambienti abitativi.

Ed è pari a 5 dB(A) dalle 6.00 alle 22.00 e pari a 3 dB(A) dalle 22.00 alle 6.00.

Tali valori limite non si applicano:

- ✓ nelle aree classificate VI Aree esclusivamente industriali
 - ✓ nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
 - se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
 - ✓ alla rumorosità prodotta da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
- *Valori limite di emissione:* il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (Tab. B). I rilevamenti e le verifiche sono effettuate in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. I valori limite di emissione del rumore prodotto da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono anche regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I- aree particolarmente protette	45	35
II- aree prevalentemente residenziali	50	40
III- aree di tipo misto	55	45
IV- aree di intensa attività umana	60	50
V- aree prevalentemente industriali	65	55
VI- aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A)

- *Valori di attenzione:* il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente. È il valore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente. Il loro superamento comporta per i comuni l'obbligo di approntare un piano di risanamento. I valori di attenzione, espressi come livelli equivalenti continui di pressione sonora ponderata "A", sono:
- se riferiti ad un'ora, i valori della tabella A, sopra riportata, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;



- se relativi ai tempi di riferimento (diurno o notturno), i valori di cui alla tabella C.

Tali valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

- *Valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge quadro 447/95 (Tab. C). Essi dunque sono gli obiettivi da perseguire per dare ai territori dei comuni condizioni ottimali dal punto di vista acustico.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I- aree particolarmente protette	47	37
II- aree prevalentemente residenziali	52	42
III- aree di tipo misto	57	47
IV- aree di intensa attività umana	62	52
V- aree prevalentemente industriali	67	57
VI- aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella C: valori di qualità - Leq in dB(A)

I valori limite dovranno essere rispettati sia all'interno della zona di classe in cui sono collocate le sorgenti sonore, sia all'esterno (zone di classe contermini).

Art. 6 - Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione del rumore prodotto dalle infrastrutture ferroviarie e dalle infrastrutture stradali per le quali, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. n°459 del 18/11/98 e dal DPR n°142 del 30 .03.2004

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

In particolare all'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di:

1) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima;

2) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri delle zone limitrofe

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle



zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità.

3) Criterio differenziale (art. 4 del DPCM 14/11/97)

I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali).

L'applicazione del criterio differenziale vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- rumore misurato a finestre aperte: 50.0 dBA nel periodo diurno e 40.0 dBA in quello notturno;
- rumore misurato a finestre chiuse: 35.0 dBA nel periodo diurno e 25.0 dBA in quello notturno.

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

Presso le strutture scolastiche devono essere rispettati unicamente i limiti diurni qualora, nel periodo notturno, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le aree e le attività soggette a regimi legislativi specifici sono trattate in dettaglio nei successivi articoli 6, 7, 8.

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 *"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*.

Art. 7 - Zone e/o attività particolari – fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture per la mobilità

1. Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie è disciplinato dal DPR n° 459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario". Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione. Nello specifico:

1. *"A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:*



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- a) m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B;
- b) m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 Km/h.
2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare di concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.
3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente”.

Tipo ricettore	Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con $v \leq 200$ km/h				Infrastrutture di nuova realizzazione con $v > 200$ km/h	
	Fascia A (100 m)		Fascia B (150 m)		Fascia unica 250 m ¹	
	giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Scuole	50	//	50	//	50	//
Altri ric. sensibili	50	40	50	40	50	40
Altri ricettori	70	60	65	55	65	55
Note: ¹ Il corridoio di studio può essere esteso fino a 500 m per lato in presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo						

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture ferroviarie concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limiti individuati dalla zonizzazione acustica.

2. Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture stradali è regolamentato dal DPR n. 142 del 30 marzo 2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447". Il decreto si applica:
- a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;
- b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.

Nel decreto sono previste "Fasce di pertinenza acustica" definite per le infrastrutture stradali di tipo A, B, C, D, E ed F ai sensi del D.lgs. n. 285/92.

In tali fasce (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) sono previsti i valori limite di immissione stabiliti dal decreto stesso, che devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali. Tali valori di ampiezza delle fasce territoriali di pertinenza acustica ed ai limiti di emissione sono

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

fissati dalle due tabelle riportate di seguito, relative rispettivamente alle infrastrutture stradali di progetto e a quelle esistenti.

Tipo	Sottotipo ¹	Ampiezza fascia ³ (m)	Ricettori Sensibili ³		Altri ricettori	
			giorno	notte	giorno	notte
A		250	50	40	65	55
B		250	50	40	65	55
C	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D		100	50	40	65	55
E		30	Definiti dai Comuni sulla base della zonizzazione acustica comunale			
F		30				

Note: ¹Secondo il D.M. 06/11/01 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".
²Si tratta di scuole, ospedali, case di cura e di riposo. Per le scuole vale il solo limite diurno.
³Per le infrastrutture di nuova realizzazione, il corridoio di studio è esteso fino ad una dimensione doppia della fascia di pertinenza, relativamente ai soli ricettori sensibili.

Tabella 1: Strade di nuova realizzazione

Tipo	Sottotipo ¹	Ampiezza fascia (m)	Ricettori Sensibili ²		Altri ricettori	
			giorno	notte	giorno	notte
A		100 fascia A	50	40	70	60
		150 fascia B			65	55
B		100 fascia A	50	40	70	60
		150 fascia B			65	55
C	Ca ³	100 fascia A	50	40	70	60
		150 fascia B			65	55
	Cb ⁴	100 fascia A	50	40	70	60
		50 fascia B			65	55
D	Da ⁵	100	50	40	70	60
	Db ⁴	100			65	55
E		30	Definiti dal Comune sulla base della zonizzazione acustica comunale			
F		30				

Note: ¹Secondo Norme CNR 1980 e Direttive PUT
²Si tratta di scuole, ospedali, case di cura e di riposo. Per le scuole vale il solo limite diurno
³Strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980
⁴Si tratta delle rimanenti strade dello stesso tipo
⁵Strade a carreggiate separate e inter quartiere

Tabella 2: Strade esistenti o assimilabili

Nelle fasce di pertinenza individuate dai regolamenti le infrastrutture sono soggette a limiti specifici, mentre al di fuori delle fasce sono soggette ai limiti di immissione in funzione della classificazione acustica.



All'interno delle fasce di pertinenza di tutte le infrastrutture di trasporto, il rumore prodotto dalle medesime non concorre al superamento dei limiti assoluti di immissione di zona e pertanto per le aree in esse comprese vi sarà un doppio regime di limiti: quello derivante dalla zonizzazione acustica comunale, che vale per tutte le sorgenti sonore diverse dall'infrastruttura coinvolta, e quello derivante dai decreti attuativi della Legge 447/95, che regolano le immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto.

Conformemente a quanto previsto dal DPR 142 per le strade urbane di quartiere e per le strade locali (Classi E ed F ai sensi del D.Lgs n. 285/92) non sono stati previsti limiti "speciali" oltre a quelli relativi alla specifica classe in cui ciascuna zona risulta classificata, sia nel caso di infrastrutture di progetto, sia nel caso di infrastrutture esistenti. Non sono pertanto state riportate le rispettive fasce di ampiezza pari a 30 m nella Carta di classificazione acustica.

In caso di superamento dei limiti le opere di mitigazione sono a carico dei soggetti indicati nell'art.8 del DPR n. 142 del 30 marzo 2004:

- *In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.*
- *In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e) ed h), gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.*

Art. 8 - Zone e/o attività particolari – Aree destinate a manifestazioni

I soggetti responsabili di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora utilizzino macchinari o effettuino lavorazioni rumorose o eseguano musica dal vivo o diffusione di musica che possono comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, devono ottenere preventiva autorizzazione in deroga ai limiti di rumore.

Fanno eccezione i **cantieri edili** resi necessari da *circostanze di somma urgenza*, per i quali è necessaria la trasmissione immediata, al Comune, di una relazione tecnica da parte del **Responsabile dei Lavori**.

Non sono soggette ad autorizzazione le feste religiose patronali, feste laiche e consimili, i comizi elettorali.

Chiunque faccia richiesta, per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le attività rumorose temporanee,



deve presentare documentazione tecnica, **a firma di Tecnico Competente** in acustica ambientale, costituita da:

- **Relazione tecnica:** che contenga almeno i seguenti dati:
 - *Descrizione dell'area interessata e dell'attività, dati anagrafici del titolare / responsabile;*
 - *Il periodo presumibile o la durata delle attività e di funzionamento della sorgente/i sonora;*
 - *La fascia oraria interessata;*
 - *I macchinari, gli strumenti, gli impianti eventualmente utilizzati che determinano apprezzabili emissioni di rumore con individuazione degli stessi mediante planimetria;*
 - *indicazione sui soggetti riceventi più esposti;*
 - *La stima dei livelli di rumore immesso nell'ambiente abitativo ed esterno;*
 - *Descrizione delle misure tecniche, organizzative e procedurali che si intende adottare per l'attenuazione del rumore e di bonifica acustica predisposte.*
 - *ALLEGATO: Planimetria in scala non inferiore a 1:500 / 1:1000 della zona utilizzata evidenziando la collocazione territoriale dell'attività e della sorgente/i rispetto agli edifici circostanti.*

Relativamente alle attività di carattere temporaneo, il Comune rilascia l'autorizzazione sulla base della relazione tecnica, qualora trattasi di autorizzazione in deroga, previo parere dell'ARPA, saranno indicati, con il provvedimento autorizzativo, i valori massimi e le eventuali specifiche prescrizioni, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il riposo delle persone.

Le deroghe potranno essere concesse soltanto se il "titolare della manifestazione" all'atto della richiesta di autorizzazione dichiara di impegnarsi ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica concretamente attuabili.

L'autorizzazione è rilasciata dal comune entro 30gg dal ricevimento della richiesta dell'interessato.

N.B.: Gli accorgimenti tecnici dovranno essere realizzati entro le 24 ore precedenti l'inizio dell'attività temporanea per permettere eventuali controlli da parte degli organi preposti che potranno dettare ulteriori misure concretamente attuabili.

Pertanto nel Regolamento di Igiene del Comune è previsto che vengono fissati i contenuti della documentazione da accompagnare alla richiesta di autorizzazione e vengono stabiliti gli orari di svolgimento delle attività rumorose a carattere temporaneo.

Le deroghe di cui sopra sono disciplinate con atto di indirizzo e coordinamento del Sindaco.

Art. 9 - Zone e/o attività particolari - attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo

Gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali sono soggetti alle disposizioni del D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo (art. 2):

- quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza causare danni all'impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o quelli deputati ad erogare servizi di pubblica utilità;
- quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norma di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

L'art. 3 del citato D.M. reca i criteri per l'applicazione del criterio differenziale:

- per gli impianti a ciclo continuo in esercizio o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio prima del 19/03/1997 (data di entrata in vigore del decreto) è previsto il rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione;
- per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19/03/1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione.

L'art. 4 del citato D.M. indica modalità e tempi per l'adozione dei piani di risanamento.

Art. 10 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base di zone omogenee di destinazione d'uso.

In relazione a tale classificazione si possono individuare tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti:

A - Situazioni di compatibilità

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati dal D.P.C.M. 14/11/97 e adiacenza di zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

B - Situazioni di potenziale incompatibilità

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto.

Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di risanamento acustico

C - Situazioni di incompatibilità

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove le misure effettuate evidenziano il mancato rispetto dei limiti di zona.

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

La situazione di compatibilità/incompatibilità lungo i confini tra le diverse aree deve essere rilevata con l'ausilio di misure strumentali.

Le definizioni di confini compatibili, di potenziale conflitto e incompatibili mantengono il loro significato anche qualora siano riferite all'attiguità tra zone relative allo stato di fatto e zone relative allo stato di progetto (trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici).

Art. 11 - Aree militari

A norma della Legge n° 447/95 (art. 11 comma 3), "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e dalle attività delle Forze Armate, sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n°898, e successive modificazioni".

Art. 12 - Aree scolastiche, scuole dell'infanzia, nidi d'infanzia e altri servizi educativi

All'interno di aree scolastiche la compatibilità acustica deve essere verificata in facciata, in corrispondenza dei locali adibiti alle funzioni per le quali è essenziale la condizione di quiete (aule didattiche, dormitori ecc.) nonché presso le aree esterne se regolarmente fruite.

In considerazione del loro utilizzo solo in periodo diurno, la compatibilità acustica può essere verificata limitatamente a tale periodo.

In caso di ampliamenti di edifici scolastici esistenti è richiesto il rispetto della II classe acustica. Qualora venga dimostrata l'impossibilità di perseguire il pieno rispetto di tale limite, nei casi in cui:

- il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni planivolumetriche funzionali all'ottimizzazione del clima acustico;
- non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
- non siano tecnicamente raggiungibili i limiti previsti dalla I classe acustica;

può essere consentita una deroga nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sia comunque garantito, nelle nuove facciate dell'organismo edilizio, il rispetto dei limiti diurni della III classe in riferimento alla totalità delle sorgenti sonore presenti in sito;
- sia garantito il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, così come definiti dal DPCM



05.12.1997 per l'uso scolastico.

Gli usi normati dal presente punto inseriti in edifici con altro uso prevalente, possono ottenere un pronunciamento favorevole degli enti preposti, anche in deroga ai limiti di classe I, se collocati nella posizione di maggior tutela acustica dello stesso edificio e fatta salva l'adozione di tutte le mitigazioni compatibili dal punto di vista tecnico, economico ed ambientale.

La deroga può essere concessa fino a livelli di rumore corrispondenti ai valori della classe III, considerando il contributo di tutte le sorgenti sonore (comprese quelle infrastrutturali) presenti in zona, indipendentemente dalla classe assegnata all'edificio in cui è ubicato il servizio scolastico stesso.

Tali valori di rumore devono essere rispettati sia sulla facciata dell'immobile destinato all'uso scolastico, sia sulle pertinenze esterne.

Per i nidi d'infanzia aziendali inseriti nell'area di pertinenza dell'azienda stessa ma in una struttura autonoma, deve essere verificato il rispetto della classe II in periodo diurno, secondo i criteri sopra descritti.

Art. 13 - Aree ospedaliere, case di cura e di riposo

I limiti di II classe vanno applicati agli edifici ospedalieri pubblici e privati, alle case di cura e di riposo, e agli edifici relativi ad attività sanitarie con degenza e/o assistenziali per anziani non autosufficienti di grado grave ("Case protette"), con attività svolta nell'arco delle 24 ore, anche se non individuati nella cartografia della Classificazione acustica comunale, per i quali la quiete è particolarmente importante e necessaria in periodo notturno al fine di assicurare tranquillità e riposo.

All'interno degli usi di cui sopra la compatibilità acustica rispetto alla II classe, in riferimento alla totalità delle sorgenti sonore presenti in sito, deve essere verificata in corrispondenza degli ambienti adibiti alla degenza e alle aree esterne fruite dai degenti.

In caso di ampliamenti delle tipologie esistenti di cui sopra è richiesto il rispetto della II classe acustica.

Qualora venga dimostrata l'impossibilità di perseguire il pieno rispetto di tale limite, nei casi in cui:

- il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni planivolumetriche funzionali all'ottimizzazione del clima acustico;
- non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
- non siano tecnicamente raggiungibili i limiti previsti dalla I classe acustica;

può essere consentita una deroga nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sia comunque garantito, nelle nuove facciate dell'organismo edilizio, il rispetto dei limiti diurni della III classe in riferimento alla totalità delle sorgenti sonore presenti in sito;
- sia garantito il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, così come definiti dal DPCM 05.12.1997 per l'uso scolastico.



Art. 14 - Strutture ricettive e studentati

Per gli edifici alberghieri nei quali non vi siano pertinenze esterne fruibili, in considerazione della presenza dei fruitori prevalentemente in periodo notturno, è ammissibile il solo rispetto dei limiti assoluti di immissione sonora in tale periodo.

Inoltre, in considerazione della limitata permanenza dei fruitori, se sono garantiti la presenza e il funzionamento di impianti di climatizzazione, è ammissibile il superamento dei limiti acustici in facciata all'edificio, fermo restando l'applicazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e il rispetto dei limiti differenziali di immissione sonora.

Gli studentati, ai fini delle verifiche di compatibilità acustica, sono equiparati alle residenze e, pertanto, per essi deve essere dimostrato il rispetto dei limiti normativi della classe in cui ricadono per entrambi i periodi di riferimento diurno e notturno.

Art. 15 - Aree ferroviarie

Le aree ferroviarie sono disciplinate dal DPR n. 459/1998, che definisce l'ampiezza delle fasce di pertinenza acustica infrastrutturali ed i valori limite che l'infrastruttura deve rispettare al loro interno.

Tali valori limite si riferiscono ai livelli sonori misurati con le modalità stabilite dal DMA 16.03.1998 "*Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico*" che, relativamente alle infrastrutture ferroviarie, fanno espresso riferimento agli eventi sonori riconducibili ai singoli transiti dei convogli ferroviari.

Per quanto sopra, i limiti del DPR n. 459/1998 sono da considerarsi riferiti al solo transito dei convogli ferroviari lungo l'infrastruttura. Eventuali sorgenti sonore presenti all'interno delle aree ferroviarie (oppure a servizio di queste) che non siano direttamente riconducibili ai transiti ferroviari (impianti tecnologici, ecc.) dovranno rispettare i limiti assoluti di zona, nonché quelli differenziali di immissione sonora.

Art. 16 - Sorgenti sonore soggette all'applicazione del limite differenziale

In caso di ampliamento, potenziamento o modifica di una sorgente sonora per la quale, ai sensi dell'art. 4 del DPCM 14.11.1997, deve essere rispettato il limite differenziale, il rispetto dei limiti normativi deve essere verificato considerando la sorgente nella sua totalità, cioè in sinergia con quelle preesistenti all'interno dell'area o attività oggetto di intervento.

Ai fini di tale valutazione dovrà essere predisposta specifica Documentazione di Impatto Acustico.

Titolo 2 – TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

Art. 17 - Modifiche del territorio

1. Tutte le trasformazioni edilizie e urbanistiche devono ottemperare a generali principi di tutela dall'inquinamento acustico inteso come apporto di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno



tale da non provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

2. La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio di nuova costruzione o esistente, devono garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.
3. Sono di competenza dell'Amministrazione Comunale la classificazione acustica del territorio, l'adozione di piani di risanamento ed il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, secondo il disposto della legge 26.10.1995, n. 447, nonché dei decreti e normative applicative della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
4. La zonizzazione acustica rappresenta lo strumento utilizzato in sede di pianificazione delle trasformazioni territoriali per garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno e il miglioramento del clima acustico all'interno del territorio urbano.
5. La zonizzazione acustica costituisce elaborato a corredo degli strumenti urbanistici di cui è dotato il Comune.

Art. 18 - Formazione dei piani urbanistici attuativi e progettazione delle infrastrutture di trasporto

I Piani Urbanistici attuativi sono interventi di pianificazione che attuano le previsioni generali contenute nel PRGC attraverso le procedure previste dalle leggi statali e regionali vigenti nonché dalle NTA del PRGC.

In sede di formazione dei piani urbanistici attuativi dovrà essere garantito:

- Il rispetto dei limiti previsti della zonizzazione acustica sulla base della destinazione d'uso del territorio ("limite di zona" diurno e notturno) all'interno del perimetro dell'area.
- Il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica nelle zone limitrofe influenzate dai rumori prodotti all'interno del perimetro dell'area di intervento così come definiti dal DPCM 14/11/97.

Qualora le emissioni sonore previste all'interno dell'area di intervento portassero al superamento di detti limiti presso le aree circostanti, dovranno essere progettati ed attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità ai limiti di zona.

Qualora invece il limite di zona entro l'area di intervento risulti superato a causa di rumore proveniente da sorgenti sonore esterne a tale area e preesistenti, l'intervento stesso dovrà prevedere le adeguate opere di mitigazione acustica, idonee alla difesa antirumore dell'area di intervento, e conseguentemente al rispetto del limite di zona entro tale area.

Nella formazione di piani urbanistici attuativi nonché nella progettazione delle infrastrutture di trasporto si dovrà tenere conto delle due seguenti fondamentali categorie:



- Attività o destinazioni d'uso che rappresentano sorgenti sonore fisse o sorgenti sonore mobili, così come definite dai commi c) e d) dell'art. 2 della legge 26.10.1995 n. 447.
- Attività o destinazioni d'uso che costituiscono potenziali ricettori dell'inquinamento acustico e che necessitano di particolari misure di tutela (ospedali o assimilabili, scuole o assimilabili, aree di svago, residenza, ecc.).

La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, alberghieri, scolastici, o comunque sede di attività umane dovrà rispettare i limiti e le prescrizioni previste dal presente piano di zonizzazione acustica.

Al fine di rientrare all'interno dei suddetti limiti e prescrizioni potranno essere previsti dal piano attuativo e realizzate dal soggetto attuatore opere di mitigazione o di risanamento acustico.

- In caso di necessità occorrerà prevedere apposite opere di protezione, oppure specifiche forme di gestione che rendano compatibile la compresenza o la contiguità dei diversi tipi di funzioni, prevedendo, ad esempio, una regolazione degli orari di esercizio delle attività o limiti prestazionali, costruttivi o di altro genere.
- La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio è a carico dei soggetti proponenti salvo diverse disposizioni di legge

Art 19 - Progettazione infrastrutture di trasporto

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti previsti dal DPCM del 14.11.1997 relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio indicate dalla zonizzazione acustica, ad eccezione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, per le quali si applicano i rispettivi regolamenti d'esecuzione di cui all'art.11 ,comma 1 della legge 26.10.1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni alle quali si rimanda.

PARTE III – Disposizioni in materia di impatto e clima acustico

Art. 20 - Interventi soggetti alla presentazione della “Documentazione di Impatto Acustico” (D.I.A.)

L' impatto acustico può essere definito come l'effetto, dal punto di vista acustico, causato dall'introduzione in un determinato contesto ambientale di una o più sorgenti di rumore le quali si riverberano su recettori che ne subiscono passivamente l'effetto.

La previsione di impatto acustico di una sorgente è quindi la stima del suo apporto al livello di rumore ambientale presso i recettori sensibili più vicini.

Alla domanda di concessione edilizia, autorizzazione edilizia o altro atto di assenso comunque denominato, deve essere allegata la Documentazione di Impatto Acustico per gli interventi relativi alle seguenti opere (cfr. art. 8, comma 2 della Legge 447/95):

- a) opere sottoposte alla V.I.A.;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs 30/04/92, n° 285 e successive modificazioni;
- d) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- e) discoteche;
- f) circoli privati e pubblici esercizi ove non sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- g) impianti sportivi e ricreativi;
- h) insediamenti produttivi;
- i) cave.

La presentazione della D.I.A. è altresì obbligatoria in caso di modifica, potenziamento, conversione degli impianti sopraelencati.

L'assenza della D.I.A. è causa di improcedibilità della domanda.

Prima della messa in esercizio di attività o impianti per i quali sia stata presentata la D.I.A., deve essere trasmessa all'Amministrazione Comunale una **Relazione di Collaudo Acustico**, redatta da un tecnico competente che certifichi il rispetto dei limiti previsti nella stessa.

Art. 21 - Contenuti della Documentazione di Impatto Acustico

La documentazione di previsione di impatto acustico è una relazione con la quale sono definiti in modo chiaro ed inequivocabile, tutti gli interventi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che deriveranno dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di previsione di impatto acustico dovrà contenere:

1. descrizione dell'attività;
2. ubicazione dell'insediamento e descrizione del contesto in cui è inserito (indicazione zone acustiche del territorio interessato);
3. dati ed informazioni atte a fornire una dettagliata caratterizzazione delle sorgenti sonore:
 - tipologia, modalità e tempi di funzionamento;
 - ubicazione in planimetria e quota;
 - livello di potenza sonora emessa (o alternativamente livello di potenza sonora espresso ad una distanza di riferimento nota) e indice di direttività; è da considerarsi sorgente sonora, di cui valutare gli effetti di inquinamento acustico, il traffico veicolare indotto presunto;
4. indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone e comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore derivante dal nuovo insediamento o attività;
5. indicazione dei livelli sonori esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, determinati analiticamente o attraverso rilevamenti fonometrici, specificando il procedimenti di calcolo o di misura;
6. indicazione dei livelli sonori previsti in seguito all'attivazione del nuovo insediamento con evidenziazione della compatibilità/incompatibilità con i limiti di legge identificati alle tabelle 1 e 2 di cui al precedente art. 4;
7. descrizione delle eventuali opere di mitigazione previste allo scopo di garantire il rispetto dei limiti fissati dalla zonizzazione acustica e determinazione di livelli sonori previsti in seguito alla realizzazione delle stesse;
8. qualsiasi altra informazione ritenuta utile;
9. elaborati cartografici:
 - stralcio della carta di zonizzazione acustica comprendente la zona di intervento e le zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
 - planimetria orientata, in scala adeguata nella quale siano indicati l'insediamento e i relativi confini di proprietà, gli edifici vicini e loro destinazione d'uso nonché la presenza di altre infrastrutture (strade, ferrovie, ecc.);
 - planimetria orientata ed in scala adeguata dell'insediamento e delle relative aree di pertinenza con indicazione delle sorgenti sonore (compresi percorsi di accesso e parcheggio) e dei ricettori;
 - prospetti in scala adeguata dell'insediamento con indicazione di porte, finestre, ecc.

Art. 22 - Clima acustico

Il clima acustico può essere definito come la caratterizzazione qualitativa e quantitativa dell'inquinamento

acustico cui devono sottostare i recettori inseriti in un determinato contesto ambientale. Il concetto di clima acustico è pertanto strettamente connesso ai recettori presso i quali le sorgenti di inquinamento acustico riverberano i loro effetti.

Art. 23 –Interventi soggetti alla presentazione della “Valutazione Previsionale del Clima Acustico” (V.P.C.A.)

È fatto obbligo di produrre una Valutazione Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (cfr. art. 8, comma 3, L. 447/95):

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al precedente art. 12.

La V.P.C.A. deve essere presentata anche nel caso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

L'assenza della V.P.C.A. è causa di improcedibilità della domanda.

La valutazione di clima acustico deve essere presentata al Comune, il quale può decidere di chiedere il parere dell'ARPA.

Art. 24 - Contenuti della Valutazione Previsionale del Clima Acustico

La valutazione previsionale del clima acustico dovrà contenere:

- rilevazione dei livelli di rumore presenti prima della realizzazione del nuovo insediamento;
- valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore presenti ed eventuali azioni progettuali conseguenti;
- eventuale determinazione dei livelli sonori previsti all'interno degli ambienti abitativi e confronto con i limiti di accettabilità previsti per le varie destinazioni d'uso;
- elaborati cartografici:
 - stralcio della carta di zonizzazione acustica comprendente la zona di intervento e le zone limitrofe;
 - planimetria orientata, in scala adeguata nella quale siano indicati l'insediamento, gli edifici vicini e loro destinazione d'uso, nonché altre eventuali infrastrutture (strade, ferrovie, ecc.).

La documentazione di impatto acustico dovrà comunque consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con la presenza e quello in assenza delle opere ed attività.

La documentazione di clima acustico dovrà comunque consentire la valutazione dell'esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione è prevista nelle aree interessate dall'intervento.



La documentazione di cui al precedente elenco del presente art. dovrà essere predisposta da Tecnico competente in acustica ambientale.

Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica ai sensi dei limiti definiti dal DPCM 14/11/97, la documentazione precedente deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti.

Art. 25 - Realizzazione delle opere di protezione passiva

La realizzazione e la verifica dell'efficacia delle opere di protezione passiva, ove previste ai sensi di legge, è condizione necessaria e vincolante per l'uso degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate o per la messa in esercizio della infrastruttura di trasporto o della attività cui esse si riferiscono.

La verifica dell'efficacia delle opere di protezione deve essere certificata da un Tecnico competente in acustica ambientale.

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti di rumorosità conseguenti alle disposizioni di legge vigenti ed alla classificazione acustica del territorio è a carico dei soggetti individuati dalla legge.

La realizzazione di dette opere, quando efficaci ai fini dei principi della tutela acustica costituisce altresì Piano di Risanamento Acustico ai sensi dell'art. 7 della L. 447 del 26.10.1995.

PARTE IV – Disciplina delle attività' rumorose

Titolo 1 – ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 26 - Generalità delle attività temporanee

La presente parte IV delle NTA disciplina lo svolgimento delle attività temporanee rumorose ai sensi dell'art.6 della L. 447/95 in deroga a quanto disposto nelle precedenti parti delle NTA.

Nelle attività da considerarsi a carattere temporaneo sono comprese le attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni pubbliche, le manifestazioni popolari, le manifestazioni musicali e l'esercizio di tutte quelle attività che comunque abbiano il carattere di temporaneità, il cui esercizio si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o avviene in un dato luogo in modo occasionale.

La presente parte IV delle NTA disciplina in particolare le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino attività rumorose.

Tutte le attività temporanee non devono comportare il superamento dei limiti previsti nella Tabella seguente. Se tali attività dovessero comportare il superamento dei suddetti limiti, in conformità alle possibilità di deroga stabilite dalla Legge 447/95, esse sono sottoposte a specifica autorizzazione conformemente alle procedure di seguito specificate.

Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni previste nella presente parte IV delle NTA devono contenere tutte le informazioni e la documentazione indicata nella modulistica comunale, secondo quanto stabilito dalle normative in vigore.

Art. 27 – Manifestazioni a carattere temporaneo

Sono manifestazioni a carattere temporaneo soggette alla presente disciplina, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, ecc. con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o non si svolgano nel medesimo luogo in modo permanente

Le manifestazioni di cui sopra devono tenersi in aree inserite dal Piano di Zonizzazione acustica almeno in Classe III o superiore, fatti salvi i casi in cui le manifestazioni a carattere temporaneo rispettino i limiti di zona previsti o siano espressamente autorizzate in deroga.

Lo svolgimento di queste manifestazioni deve preferibilmente avvenire nelle aree individuate dal Comune allo scopo e deve, di norma, rispettare i limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica, o i limiti indicati nella Tabella allegata, specificati in funzione del tipo di manifestazione.

La suddetta tabella fornisce, in base al tipo di evento, i giorni previsti per lo svolgimento, gli orari, la durata

massima ed i limiti massimi previsti.

Alle attività e manifestazioni a carattere temporaneo non si applica il limite di immissione differenziale, il limite di emissione, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica, fatte salve diverse prescrizioni emesse da altri Enti in relazione a particolari vincoli che interessano specifiche aree.

Al di fuori degli orari indicati in Tabella 4, devono comunque essere rispettati i limiti di cui al piano di zonizzazione acustica

Art. 28 - Procedure per l'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di rumore per manifestazioni a carattere temporaneo

Lo svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo, è sempre consentito se rispetta i valori limite previsti in via generale per le singole zone dal Piano di zonizzazione acustica; in tal caso non sono previsti obblighi specifici fatte salve le altre autorizzazioni, concessioni, comunicazioni, denunce o pareri previsti dalla normativa in vigore per lo svolgimento delle suddette manifestazioni.

Per manifestazioni a carattere temporaneo che si svolgano in aree inserite dal Piano di zonizzazione acustica in classe III o superiore, l'autorizzazione in deroga si intende sostituita da una comunicazione da parte dell'interessato al Comune, per le tipologie di manifestazioni, i giorni, gli orari ed i valori limite di immissione ed emissione indicati nella seguente Tabella.

Dovrà essere avanzata esplicita richiesta di autorizzazione in deroga nei casi in cui:

- a) la manifestazione prevista in aree inserite dal Piano di zonizzazione acustica in Classe III o superiore dovesse superare i limiti previsti dalla Tabella;
- b) la manifestazione temporanea venga svolta in aree inserite dal piano di zonizzazione acustica in Classe acustica inferiore alla III.

La richiesta di deroga dovrà essere corredata da relazione sottoscritta da Tecnico competente in acustica ambientale.

Il competente Dirigente, sentita l'ARPA, potrà autorizzare, per determinati orari, anche in deroga ai valori limite di immissione assoluti, valori limite di emissione e differenziali previsti dalla legislazione e dalla normativa prevista o dal piano di zonizzazione acustica comunale, lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e lo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Tabella 4

Limiti in deroga a quanto indicato nel Piano di zonizzazione acustica per manifestazioni temporanee previste in aree inserite dal Piano di zonizzazione acustica in Classe III o superiore

Tipo di manifestazione	Giorni della settimana	Fascia oraria	Altri limiti	Limite assoluto di immissione in facciata	Limite max di emissione presso il pubblico



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Luna park e circhi	- Dalla domenica al giovedì - Venerdì e sabato	10:00 - 23:00 10:00 - 24:00		85 dB(A)	108 dB(A)
Manifestazioni musicali all'aperto	- Dalla domenica al giovedì - Venerdì e sabato	10:00 - 23:00 10:00 - 24:00	Per un massimo di 2 giorni alla settimana e 32 giorni all' anno nello stesso luogo	95 dB(A)	108 dB(A)
Piccoli intrattenimenti musicali Concerti, piano bar che si tengono all'interno dei pubblici esercizi, circoli privati o all'esterno in aree di pertinenza (plateatico)	- Dalla domenica al giovedì - Venerdì e sabato	10:00 - 23:00 10:00 - 24:00	Per un massimo di 2 giorni alla settimana e 32 giorni all' anno per un massimo di 4 ore al giorno	80 dB(A)	
Manifestazioni popolari all'aperto ad es: sagre, fiere, manifestazioni cinematografiche, teatrali, politiche, sindacali e le celebrazioni religiose, ecc)	- Dalla domenica al giovedì - Venerdì e sabato	10 - 23:00 10 - 24:00	Per un massimo di 6 ore al giorno	95 dB(A)	108 dB(A)

Art. 29 – Attività cantieristiche temporanee in deroga alla classificazione acustica

Per cantieri devono intendersi i cantieri edili, i cantieri stradali e tutti quegli interventi di costruzione, manutenzione, demolizione ed assimilabili.

All'interno dei cantieri tutti i macchinari, macchine operatrici, attrezzature e similari utilizzate dovranno essere rispondenti alle normative di riferimento in materia di emissione acustica e dovranno essere utilizzate in modo proprio ed adeguato alla loro originale funzione.

Dovranno comunque essere approntati e messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a minimizzare l'impatto acustico verso l'ambiente esterno.

L'attività dei cantieri edili, stradali, ed assimilabili di cui al punto precedente è svolta nei giorni feriali dalle ore 07:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 per tutto il periodo dell'anno con limite assoluto di immissione in facciata di 85 db(A) Leq .

L'esecuzione di lavorazioni maggiormente disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) e l'impiego di macchinari più rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, etc.) devono essere svolti mettendo in atto tutti gli accorgimenti tecnico/procedurali possibili per ridurre al minimo i fenomeni di inquinamento acustico verso gli ambienti abitativi.



Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di attrezzature e macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite L_{Aeq} 85 dB(A), con tempo di misura TM (tempo di misura) di 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi o assimilabili alla residenza.

Per contemperare le esigenze cantieristiche con il quotidiano uso degli ambienti confinanti all'area di cantiere occorre che il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;

Ai cantieri necessari al il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, lavori di manutenzione e ripristino infrastrutture, etc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa ampia facoltà di deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

I cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificamente nelle aree destinate ad attività sanitaria, di ricovero e cura, o posti in aree confinanti alle aree ed attività di cui sopra, devono osservare il limite di $L_{Aeq} = 65$ dB(A), con TM (tempo di misura) di 10 minuti, rilevato in facciata agli edifici destinati alle attività di cui sopra.

Art. 30 - Procedure per l'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di rumore per attività di cantiere

Lo svolgimento delle attività di cantiere è sempre consentita purché non superi i limiti previsti in via generale per le singole zone dal Piano di zonizzazione acustica; in tal caso non sono previsti obblighi specifici fatte salve le altre autorizzazioni, concessioni, comunicazioni, denunce o pareri previsti dalla normativa in vigore per lo svolgimento della attività in oggetto.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore di cui all'art. 29 delle presenti NTA è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi allo sportello unico unitamente al resto della documentazione necessaria all'ottenimento del provvedimento autorizzativo/concessorio.

La comunicazione di cui sopra dovrà contenere esplicito impegno al rispetto dei suddetti limiti.

Nel caso in cui le attività superino i limiti di rumorosità e/o di orario di cui all'art. 29, dovrà essere presentata allo sportello unico specifica richiesta di autorizzazione in deroga (che si intende tacitamente rilasciata se entro 30 gg non sia comunicato esplicito diniego), corredata da una relazione sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale.

A tutti gli interventi svolti nell'ambito della erogazione di servizi collettivi resi alla cittadinanza effettuati direttamente dal Comune o in appalto, nessuno escluso, non si applicano le limitazioni di cui all' art. 29.

Art. 31 – Metodi di misurazione del rumore per le attività di cantiere

Le metodologie di misurazione e di indagine devono essere eseguite conformemente ai criteri stabiliti alla vigente normativa.

I limiti assoluti di immissione sono riferiti al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (L Aeq) considerato in un intervallo che comprende tutta la durata della specifica attività temporanea salvo diversa previsione.

Alle attività rumorose di cui al presente regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni definite dalla vigente normativa limitatamente all' ambito previsto dalle specifiche prescrizioni previste per singola tipologia di sorgente o a quanto definito nelle specifiche autorizzazioni in deroga.

Le attività di controllo sono demandate al Comune attraverso il Corpo di Polizia Locale nonché all' ARPA nell'ambito delle rispettive competenze.

Titolo 2 - PARTICOLARI ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 32 - Attività agricole

Le attività agricole a carattere temporaneo e/o stagionale svolte con macchinari mobili non necessitano di un provvedimento di autorizzazione e non sono pertanto soggette a comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività purché le attrezzature utilizzate rispettino le norme tecniche di omologazione.

È vietato su tutto il territorio comunale l'utilizzo di impianti per la dispersione dei volatili del tipo a cannoncino.

Art. 33 - Allarmi antifurto

L' emissione sonora dei sistemi di allarme dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle specifiche normative di riferimento.

Art. 34 - Macchine da giardino

L'utilizzo di tosaerba decespugliatori, motoseghe, ecc. è consentito su tutto il territorio Comunale a condizione che le suddette macchine da giardino rispettino le norme di legge in materia di potenza acustica e che l'uso avvenga nei giorni ed orari sotto specificati:

- giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
- nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Non si applica il limite differenziale di immissione.

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di altri lavori di piccola manutenzione domestica è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Non si applica il limite differenziale di immissione.



L'impiego di macchine ed attrezzature per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico.

Rimane esclusa dalle presenti disposizioni l'esecuzione di servizi e lavori effettuati dagli addetti alle manutenzioni del verde in aree ad uso pubblico.

Art. 35 - Impianti di condizionamento

L'installazione di apparecchiature di condizionamento è consentita esclusivamente per impianti che rispettino i valori prescritti dalla vigente normativa.

Gli impianti devono essere installati adottando opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme, quali silenziatori, isolatori meccanici, antivibranti negli appoggi e negli ancoraggi

Le attrezzature devono rispondere ai requisiti previsti dalle specifiche normative di riferimento.

Art 36 – Sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo non a carattere temporaneo

Tutte le sorgenti sonore di pertinenza dei locali di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo sono soggette a quanto stabilito dal DPCM 16/04/1999 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi", mediante presentazione al Comune di regolare documentazione a firma di Tecnico Competente in acustica ambientale.

PARTE V - Requisiti acustici passivi degli edifici

Art. 37 – Definizione dei requisiti acustici passivi degli edifici

I requisiti acustici passivi degli edifici possono essere definiti come gli standard qualitativi minimi che un ambiente abitativo deve garantire al fine di soddisfare il benessere acustico dei fruitori, isolando l'ambiente dai rumori trasmessi per via solida e per via aerea dalle sorgenti interne ed esterne agli edifici.

In ogni caso dovrà essere certificato il rispetto dei requisiti acustici passivi così come stabilito dal DPCM 05/12/1997 *“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”* verificati secondo le metodologie previste dalla vigente normativa.

Il Comune, direttamente o avvalendosi dell'ARPA, potrà procedere a verifiche a campione tese a saggiare l'effettivo conseguimento delle prestazioni di protezione acustica dell'edificio.

In fase di presentazione di richiesta di permesso di costruire o equivalente DIA per opere classificate di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia in relazione a quanto previsto dalle NTA del PRG e dal Regolamento edilizio vigente è necessario attestare il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici da parte di Tecnico Abilitato.

- A. Qualora si tratti di progetto relativo a interventi sul patrimonio edilizio esistente potrà essere corredato da dichiarazione del Tecnico Progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici sensi del DPCM 5 dicembre 1997.
- B. Qualora si tratti di progetto relativo a nuove costruzioni dovrà essere corredato da valutazione e dichiarazione da parte di Tecnico Competente in acustica ambientale il quale attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997.

In sede di domanda di rilascio del permesso di costruire o in sede di presentazione di DIA Edilizia il Tecnico Progettista, nei due casi precedenti, o il Tecnico competente in acustica ambientale dovranno corredare la richiesta con la documentazione inerente la progettazione dei requisiti acustici passivi degli edifici attraverso le seguenti informazioni specifiche:

- definizioni tecniche;
- normativa di riferimento e criteri considerati;
- inquadramento acustico ed individuazione dei valori limite;
- metodologia di progettazione o valutazione;
- calcoli o misure con determinazione degli indici di valutazione;
- confronto tra i valori rilevati ed i limiti di riferimento;
- eventuali opere di bonifica per rientrare nei limiti di legge;
- informazioni tecniche relative alle prestazioni acustiche dei componenti edilizi impiegati (ad es. serramenti, muri divisorii, solai) o delle tecniche costruttive previste (pavimenti galleggianti, isolamento



delle tubazioni, etc.).

A tal fine, il progettista potrà alternativamente:

- Adottare “soluzioni analoghe già collaudate e certificate” a seguito della disponibilità di un certificato di prova di laboratorio, che dimostri una prestazione acustica idonea ai sensi di legge.
- Adottare soluzioni tecniche individuate anche mediante programmi di simulazione che garantiscano il raggiungimento della prestazione acustica richiesta.

In tutti i casi sarà possibile fare riferimento a raccolte di dati e schede tecniche già esistenti, e rese disponibili dalle associazioni di categoria dei produttori, da enti pubblici e di ricerca, e dai singoli produttori dei componenti edilizi (purché forniscano certificati ufficiali di prova effettuati in accordo alle norme tecniche UNI o EN da parte di laboratori ufficiali di prova, pubblici o privati, accreditati secondo le vigenti disposizioni di legge).

Qualora il progetto faccia impiego di soluzioni tecniche innovative, per le quali non esistono certificati di prova in laboratorio o in opera, e non sono applicabili metodiche di calcolo semplificato, il progettista può presentare una relazione di valutazione preliminare delle prestazioni acustiche dell'edificio, redatta da un tecnico competente. Contestualmente alla comunicazione di fine lavori dovrà essere prodotto collaudo, sottoscritto da Tecnico Competente in acustica ambientale, che attesti la rispondenza di quanto preventivamente dichiarato.

La richiesta di permesso di costruire o la Denuncia di Inizio Attività per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti produttivi, anche in ambito industriale, deve essere accompagnata da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e la tecnologia utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di Tecnico Competente in acustica ambientale.

A fine lavori il direttore dei lavori certifica la conformità delle opere al progetto approvato.



PARTE VI – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Art. 38 – Provvedimenti e sanzioni

Chiunque superi i valori limite stabiliti dalle presenti norme è punito con sanzione amministrativa da € 516 a € 5.164 in ottemperanza a quanto stabilito al comma 2 dell'art.10 della Legge n.447/1995 e comunque conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa.

Le violazioni alle disposizioni stabilite dalle presenti norme e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione delle stesse sono punite con la sanzione amministrativa da € 285 a € 10.329 ai sensi del comma 3 dell'art.10 della Legge n.447/1995 e comunque conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa.

Quando le emissioni e/o immissioni del rumore superano i valori limite previsti dalla legislazione e normativa vigente o dalla classificazione acustica del territorio comunale, il competente Dirigente può ordinare l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a riportare i valori delle emissioni e/o immissioni sonore a norma, compresa la disattivazione di impianti o la sospensione di attività.

Le attività di controllo sono svolte dal Comune attraverso il Corpo di Polizia Locale o, in subordine, dalle Forze dell' Ordine, eventualmente supportata dall' ARPA nell'ambito delle rispettive competenze.



ALLEGATI

CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

La Documentazione di Impatto Acustico, da redigere in attuazione della legge quadro n. 447/1995 deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere e attività, indicando il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente.

La DOIMA deve essere elaborata rispettando inoltre le seguenti disposizioni:

- Elaborati cartografici:
 - stralcio della mappa topografica (1:2.000) nella quale sia evidenziata l'area relativa all'attività/intervento, i confini di proprietà e la destinazione d'uso degli edifici vicini per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta;
 - stralcio della classificazione acustica relativa alla zona d'intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle immissioni sonore dell'attività;
 - planimetria in scala adeguata (1:100 - 1:200) dell'intervento proposto con individuazione grafica di tutte le sorgenti di rumore significative, nonché le aree esterne di pertinenza.
- Dettagliata descrizione delle sorgenti di rumore, interne ed esterne, loro individuazione sulla planimetria dell'attività, tempi di utilizzo, livelli di potenza sonora o di pressione sonora a distanza nota, eventuale presenza di componenti tonali, a bassa frequenza o impulsive. Se presenti dovranno essere descritti dimensioni e natura di ostacoli sui percorsi di propagazione del rumore verso i ricettori. Dovrà essere indicata la fase di esercizio causa del massimo livello di rumore e/o disturbo.
- Indicazione degli ambienti abitativi (ricettori), degli spazi utilizzati da persone o comunità presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'attività (tenendo conto della classificazione acustica, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti sonore, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti).
- Nella documentazione predisposta per i PUA i rilievi fonometrici dovranno essere accompagnati da rilievi dei flussi di traffico.
- Indicazione dei livelli di rumore esistenti presso i ricettori prima dell'attivazione della nuova attività, con esecuzione di rilievi fonometrici (specificando i parametri di misura quali posizione, periodo, durata, ecc.) eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione.
- Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto; indicare anche eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona



indotte dall'insediamento. Per gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, che richiedono la simulazione di livelli acustici a seguito dell'inserimento di numerose sorgenti sonore e/o numerosi ricettori, oppure per gli interventi che prevedono la trasformazione morfologica dell'area nei casi in cui viene previsto l'inserimento di più immobili, è richiesto l'utilizzo di un software previsionale dotato di idonei algoritmi di calcolo al fine di contenere l'errore della simulazione.

- Valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'attività e verifica del rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale di cui all'articolo 4 del DPCM 14.11.1997.
- Descrizione degli interventi di bonifica/mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti stabiliti dalla normativa, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche ed individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Se gli interventi di mitigazione sono costituiti da barriere acustiche, devono essere valutati anche i livelli di rumore presso i ricettori frontistanti, prima e post mitigazione, per verificare possibili fenomeni di riflessione.



CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DEL CLIMA ACUSTICO

La Documentazione di Previsione del Clima Acustico, da redigere in attuazione della legge n. 447/1995 deve consentire la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalle opere/interventi sopra elencate.

Deve inoltre essere fornita la descrizione, tramite misure di almeno 24 ore dei livelli di rumore ambientale presenti nell'area di interesse e del loro andamento nel tempo, con riferimento alle specifiche sorgenti sonore presenti. Detti livelli sonori devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'area interessata all'insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza dei ricettori sensibili previsti e relative pertinenze. Le misure possono altresì essere integrate con previsioni modellistiche con l'ausilio di software dedicati; in tal caso deve essere descritto il modello di calcolo impiegato, dimostrata la corretta taratura dello stesso e forniti i dati di input utilizzati. Nel caso in cui l'intervento consista nella realizzazione di almeno due edifici residenziali, l'utilizzo del software di simulazione è sempre richiesto al fine di minimizzare gli errori conseguenti alle riflessioni e rifrazioni sonore.

Nella documentazione predisposta per i PUA i rilievi fonometrici dovranno essere accompagnati da rilievi dei flussi di traffico

Se, in base alle elaborazioni effettuate, è necessaria la messa in opera di una barriera acustica per il rispetto dei limiti normativi presso i ricettori di progetto, devono essere valutati anche i livelli di rumore presso i ricettori frontistanti, prima e post mitigazione, per verificare possibili fenomeni di riflessione.

ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MISURE FONOMETRICHE

Oltre ai contenuti di cui all'allegato D al DMA 16.03.1998, unitamente alla descrizione delle procedure utilizzate nell'esecuzione della misura, il tecnico competente in acustica deve avere cura di fornire le seguenti informazioni, anche al fine di rendere replicabile la misura qualora ARPA intenda eseguire monitoraggi di verifica:

- il sito di misura deve essere identificato in modo univoco, indirizzo con civico, vano in cui è stata eseguita la misura con breve descrizione dell'ambiente abitativo; nel caso di misure in esterno l'identificazione del sito di misura deve essere sempre accompagnata da cartografia in scala adeguata; tale cartografia è richiesta al fine di rendere esplicita la relazione tra la collocazione della sorgente sonora e quella dei siti di misura indicandone anche le distanze;
- la documentazione fotografica del sito in cui trova evidenza la strumentazione di misura e la posizione del microfono;
- l'elenco della strumentazione con cui è stata eseguita la misura, compresi gli accessori utilizzati, indicando la classe di precisione e la conformità alle norme. Dovrà altresì essere allegato l'estratto od il frontespizio copia del certificato di taratura della strumentazione, presso un centro Accredia;
- la storia temporale della misura, nonché lo spettro sonoro delle immissioni campionate evidenziando le caratteristiche in base alle quali siano o meno riconosciute oggettivamente le penalizzazioni. In alternativa, esplicitare che in base alle caratteristiche della sorgente sonora non si è ritenuto procedere alla verifica delle componenti tonali ed impulsive;
- dovranno essere allegati, su supporto informatico, i file delle misure acustiche. I file delle misure devono essere conservati per almeno 12 mesi.



ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALL'UTILIZZO DEL MODELLO DI SIMULAZIONE

Qualora richiesto l'utilizzo di un modello predittivo, devono essere restituite le seguenti informazioni:

- denominazione commerciale e versione del software e numero di licenza;
- specifica in merito agli algoritmi di calcolo utilizzati per la simulazione;
- dati di input utilizzati, con particolare riferimento ai livelli di potenza sonora assegnati a tutte le sorgenti sonore (lineari, puntiformi e areali) indicando se forniti dal produttore della sorgente, disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure sperimentali su impianti o apparecchiature dello stesso tipo o altro. Per le sorgenti sonore stradali o ferroviarie occorre indicare (se funzionali all'algoritmo utilizzato) i flussi di traffico e le velocità medie considerate, distinte per tipologia di mezzo;
- descrizione della procedura di taratura, fornendo i livelli sonori puntuali simulati in corrispondenza delle postazioni di monitoraggio acustico;
- dati di output, da restituire in forma tabellare riportando i livelli sonori ante e post-operam calcolati in facciata ai ricettori ed in corrispondenza dei punti di monitoraggio acustico, eventualmente integrati da mappe delle curve di isolivello e sezioni acustiche;
- i file delle simulazioni devono essere conservati per almeno 12 mesi dalla presentazione delle stesse.